

La nuova disciplina dei rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 (d.lgs. 205/10)

Contenuti

1. Art 183: Definizioni
2. La gestione dei rifiuti
3. La responsabilità
4. Adempimenti amministrativi
5. La gestione di particolari categorie di rifiuti

1. Art 183: Definizioni

La nuova definizione di rifiuto (ossia qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi) non si discosta in modo sostanziale da quella precedente.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelezione dello stesso che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

La nozione di rifiuto è stata, però, circoscritta meglio attraverso l'inserimento di norme specifiche per i sottoprodotti che non sono rifiuti (ossia qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le condizioni, criteri e requisiti sanciti dall'art. 184-*bis*), per le materie prime secondarie (definite dall'art. 181-*bis*) e l'end-of-waste ossia di quando un rifiuto cessa di essere tale (ovvero quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici previsti dall'art. 184).

In attesa dell'emanazione di appositi decreti ministeriali che definiranno criteri specifici per considerare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, resta in vigore la disciplina dell'art. 186 che detta le condizioni affinché le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati. E' inoltre sancito che in caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti.

Secondo la nuova definizione, cambiano alcuni dei parametri per ammettere il deposito temporaneo inteso ancora come il raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti. In particolare, i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004 devono essere depositati nel rispetto delle norme che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: ogni tre mesi senza limiti quantitativi; ogni volta che si raggiungano i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso almeno una volta l'anno se il quantitativo complessivo è inferiore a 30 metri cubi, in quanto il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Le altre condizioni restano quelle già fissate dalla precedente versione dell'art. 183.

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (ossia quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) sul suolo o nel suolo sono vietati. Di conseguenza, chiunque violi tali divieti, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo.

2. La gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti, (ossia la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario) costituisce attività di pubblico interesse, e deve avvenire nel rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti prevista dall'art. 179.

In linea col principio di "chi inquina paga" vi è il concetto di responsabilità estesa del produttore del prodotto originario (inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo) in base al quale il Ministro dell'Ambiente adotterà uno o più decreti recanti le modalità e i criteri di introduzione di tale responsabilità. Quest'ultima è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti e fatta salva la legislazione esistente concernente i flussi di rifiuti e prodotti specifici (che è rimasta invariata).

La nuova disciplina in materia di responsabilità nella gestione dei rifiuti e degli obblighi di documentazione (catasto, registri di carico e scarico e formulari) sono adeguate alla disciplina del Sistris. In particolare, ai sensi del nuovo art. 188-*bis*, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. A tal fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire, alternativamente, nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistema Sistris operativo dal 31 maggio 2011 e disciplinato dal D.M. 17 dicembre 2009) ovvero nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193.

Il Sistris è un nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, la cui gestione è affidata al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, che ha la finalità di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale così da creare un sistema interconnesso, in grado di controllare la movimentazione dei rifiuti, dalla produzione degli stessi alla destinazione finale. L'art. 188 individua le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il Sistris, utilizzando i dispositivi elettronici previsti (chiavetta USB e Black box) e le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria. Il Sistris è destinato a sostituire il Mud (dal 2011), il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione dei rifiuti ("Fir"), trasferendo la gestione di tali documenti e i relativi adempimenti dalla carta al formato elettronico. Sono stati introdotti gli artt. 260-*bis* e 260-*ter* al fine di stabilire sanzioni specifiche per i soggetti obbligati al Sistris che non si iscrivono, che non pagano il contributo di iscrizione, che omettono di compilare il registro di carico e scarico o la scheda Sistris (Area movimentazione) o forniscono informazioni inesatte/incomplete o alterano i documenti.

Ai sensi del novellato art. 190 i soggetti che non hanno aderito al sistema di tracciabilità dei rifiuti ("Sistris") hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Tali registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema Sistris trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi. Questi registri devono essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e le informazioni contenute devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema Sistris relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

Ai sensi del novellato art. 189 il catasto dei rifiuti è articolato in una sezione nazionale presso l'ISPRA di Roma e in sezioni regionali presso le corrispondenti agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con il compito di realizzare la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti. L'ISPRA elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità.

Inoltre, l'art. 193 sancisce l'obbligo della tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati ("Fir") ai soggetti che non hanno aderito al sistema Sistri. Tale documento, che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, consente di individuare con precisione l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti trasportati, così come i dati identificativi del produttore/detentore e del destinatario, nonché il percorso effettuato e la data di arrivo dei rifiuti. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto e devono essere conservati per 5 anni. In caso di mancata o inesatta compilazione del Fir sono previste sanzioni amministrative, per quanto riguarda il trasporto di rifiuti non pericolosi, e sanzioni penali, nel caso di rifiuti pericolosi (ai sensi dell'art. 258).

Infine, il nuovo art. 194 adegua la disciplina in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti al regolamento 1013/2006/CE.

3. La responsabilità

Il sistema di regole sulla responsabilità inerenti la gestione dei rifiuti trova il proprio fondamento nell'esigenza secondo cui il produttore (ossia il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti) e il detentore (ossia il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso) dei rifiuti devono gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Nel complesso, quindi, tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti sono astrattamente responsabili della loro corretta gestione; pertanto, in termini generali, sussiste un principio di corresponsabilità di tutti coloro che rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti dal momento della produzione a quello del loro definitivo smaltimento/recupero. Il suddetto principio comporta un dovere di controllo e di verifica di ciascuno sugli altri soggetti coinvolti nell'ambito della gestione dei rifiuti. Si tratta di una forma di responsabilità "estesa" in quanto si estende al di là del campo pratico di azione di ciascun operatore del settore e presuppone un vero e proprio obbligo di vigilanza in ordine alla corretta gestione del rifiuto in capo a ogni soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti.

4. Adempimenti amministrativi

Ai sensi dell'art. 208 ("autorizzazione unica") i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio (o alla Provincia eventualmente delegata) allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Le novità riguardano innanzitutto la necessaria convocazione del richiedente alla conferenza dei servizi.

Inoltre, il nuovo comma 3 prevede che la decisione è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Per quanto riguarda il regime del rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti certificati, questi ultimi continuano a godere di un regime privilegiato ovvero di un rinnovo conseguente al semplice deposito della documentazione (autocertificazione) attestante le certificazioni.

Inoltre, il nuovo art. 214 risulta completamente sostituito, ma in realtà non sono state apportate modifiche sostanziali alle procedure semplificate. È riconosciuto un ruolo alle Province territorialmente competenti per riscuotere il diritto di iscrizione annuale dei titolari delle attività di gestione rifiuti soggette a procedure semplificate, e per ricevere la comunicazione di inizio attività. Alle attività suddette si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Antonella Capria
Tel. +39 02 763741
acapria@gop.it

Teodora Marocco
Tel. +39 02 763741
tmarocco@gop.it

recupero. Infine, le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste all'All. C.

Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione degli stessi possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, ma senza attendere più il termine degli ulteriori 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Quanto alle modalità operative del recupero in procedura semplificata, anche nell'art. 216 scompare il riferimento al termine di 10 giorni per l'avvio delle operazioni che quindi possono essere iniziate decorsi i 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia competente.

E' stato modificato l'art. 212 sull'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali adeguandolo al sistema Sistri e l'art. 258 relativo alle sanzioni in materia di obblighi di documentazione nella gestione rifiuti al Sistema Sistri. Sono stati introdotti gli artt. 260-*bis* e 260-*ter* al fine di stabilire sanzioni specifiche per i soggetti obbligati al Sistri che non si iscrivono, che non pagano il contributo di iscrizione, che omettono di compilare il registro o la scheda Sistri o forniscono informazioni inesatte/incomplete o alterano i documenti. E' prevista la confisca del mezzo se questi non è accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri.

5. La gestione di particolari categorie di rifiuti

Le modifiche introdotte al titolo III riguardano innanzitutto l'art. 228 che sancisce l'obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Il novellato art. 229 esclude dall'ambito della disciplina dei rifiuti, il combustibile CDR-Q prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione UNI-EN-ISO-9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione e la previsione che ai fini della costruzione e dell'esercizio di impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano CDR si applicano le specifiche disposizioni in materia di AIA e di incenerimento dei rifiuti.

Ai sensi dell'art 230 che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività manutentiva, i quali devono iscriversi al sistema Sistri.

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

London

New York

www.gop.it